

MEDICI CONSULENTI E PERITI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ORDINE

a cura dell'Avv. Dr.ssa Alessandra Testuzza

Consulente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina

febbraio 2007

L'Ordine dei medici di Latina, ha valutato attentamente i profili giuridici e di opportunità che sono sottesi ad un suo autonomo intervento sanzionatorio nei confronti dei medici consulenti e periti delle parti processuali o del Tribunale, su cui siano stati adombrati sospetti di infedeltà nell'espletamento del mandato conferito.

La presente nota, lungi dal voler essere una esaustiva disamina dei problemi connessi al tema, tenta nella sua brevità di dare conto del percorso d'analisi seguito e dell'orientamento assunto in materia dall'Ordine dei medici di Latina.

In primo luogo, appare opportuno distinguere tra piano giuridico e piano deontologico. Pertanto, da un lato, il consulente o perito, nell'atto di redigere la propria relazione, è ausiliare del pubblico ministero, del giudice, della parte civile o dell'imputato (piano giuridico).

Dall'altro, si considera il consulente o il perito che è anche medico, obbligato ad informare la propria condotta nell'espletamento dell'incarico ai precetti deontologici propri della professione medica (piano deontologico).

Invero, però, con riferimento alla questione in argomento, i due piani sebbene distinguibili, sono di fatto sovrapposti. In effetti, non si può prescindere dalla valutazione della correttezza delle condotte realizzate sul primo piano (quello strettamente giuridico) per poter valutare la correttezza delle azioni poste in essere con riferimento al secondo (quello strettamente deontologico).

Ed infatti, il consulente o perito può macchiarsi di infedeltà nell'espletamento dell'incarico, ponendo in essere comportamenti deontologicamente scorretti, che devono e possono essere sanzionati dall'Ordine solo previo accertamento dell'infedeltà ad opera del Tribunale.

E' anche possibile che il comportamento deontologicamente scorretto non infici la genuinità della relazione oppure, che la infedeltà non si riverberi anche sul piano deontologico (basti pensare al ritardo reiterato nella consegna dell'elaborato, non autorizzato dal Pm, ma giustificato sul piano della complessità del lavoro o sulla difficoltà di dare le risposte sollecitate dalla parte...).

Comunque, il previo accertamento del Tribunale è necessario quando si voglia fare discendere la violazione deontologica dall'infedeltà della perizia o consulenza, perché

altrimenti si giungerebbe all'assurdo di intendere l'Ordine quale censore nel merito di elaborati tecnici specialistici.

In altre parole, l'Ordine senza il previo intervento giudiziario, a seguito di una segnalazione di un privato che si è sentito leso dalla consulenza, non può giudicare il contenuto, le acquisizioni, le conclusioni della relazione, perché in tal modo si arrogerebbe un diritto di giudizio impossibile da realizzare in maniera corretta, sotto tutti i punti di vista. All'Ordine mancherebbe, infatti, il riferimento ai fatti di causa, all'opera del consulente, alle osservazioni dei consulenti delle altre parti, ma soprattutto esso si dovrebbe ergere a superesperto in una materia dove, ed è un dato acclarato, molteplici possono essere le linee interpretative di fatti analoghi.

Dunque, *quid iuris* se il Tribunale non rileva, pure dopo una segnalazione da parte dell'Ordine, alcun profilo di illecito a carico del consulente o del perito?

Si ritiene che i margini di un intervento autonomo dell'Ordine professionale siano nulli, con riferimento al contenuto della consulenza, circoscritti, con riferimento alla condotta medica posta in essere dal consulente, che potrebbe essere oggetto di intervento dell'Ordine, limitatamente a condotte materiali criticabili dal punto di vista etico, ma, si badi, irrilevanti con riferimento alle conclusioni della relazione.

Se, infatti, ad es., le prove fossero state alterate dal consulente per giungere ad una soluzione del quesito più favorevole all'accusa, il Tribunale avrebbe riscontrato tale condotta, l'avrebbe di par suo sanzionata e analogamente, sul piano deontologico avrebbe fatto l'Ordine.

Ma se il Tribunale nulla rileva in ipotesi, l'Ordine come potrebbe superare questo accertamento "qualificato" e arrogarsi il diritto di sanzionare nel merito la consulenza? Naturalmente, sarebbe un intervento eufemisticamente persecutorio nei confronti del consulente.

In poche parole, nel merito di una consulenza, l'Ordine, può intervenire solo dopo il vaglio del Tribunale. Nel merito di condotte medico-professionali realizzate nell'espletamento di una consulenza, le quali a ben vedere non sono in grado da sole di inficiarne i risultati, l'Ordine può intervenire anche *motu proprio*.

Ed ancora, la consulenza e la perizia sono mezzi di prova, che attraverso il dibattimento divengono prove processuali. Il Giudice le valuta, può anche contraddirle perché egli è, come si dice, *Peritus Peritorum*.

La consulenza con cui il Pm decide se richiedere o meno il rinvio a giudizio è vagliata dall'organo pubblico dell'accusa e fatta propria nella formulazione del capo di imputazione.

In altri termini, il secondo giudizio cui una consulenza o perizia sono sottoposte riduce l'offensività diretta delle stesse.

Inoltre, non vi è dubbio che, in questo frangente, l'Ordine ha un ruolo secondario rispetto al Tribunale, sia perché l'attività del consulente e la sua eventuale infedeltà ledono *in primis* l'amministrazione della giustizia, sia perché l'Ordinamento giuridico non può ammettere decisioni confliggenti sullo stesso caso. Non dimentichiamo che il Tribunale valuta soprattutto il merito della consulenza.

Infine, l'Ordine perché, in contrasto con il Tribunale, dovrebbe sanzionare sul piano deontologico l'infedeltà di una consulenza ed esporsi così alla citazione per danni da parte del consulente ingiustamente accusato?

E' chiaro a tutti che la questione coinvolge direttamente l'Ordine sotto più punti di vista.

Tuttavia, da ciò non può conseguire a carico dell'Ordine un ruolo di censore autonomo di consulenti e periti, senza che l'intervento sanzionatorio si fondi sul saldo puntello dell'accertamento preventivo del Tribunale. In caso contrario, l'agire dell'Ordine che volesse ugualmente intervenire nel merito delle conclusioni peritali potrebbe essere tacciato addirittura di dissennatezza.

Senza accuse fondate e senza il necessario supporto probatorio si rischia di ribaltare la posizione di ragione in quella del torto e di condurre una crociata indiscriminata e senza risultati positivi per il fine perseguito, cioè la correttezza dei consulenti e la tutela dei medici accusati ingiustamente.